DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (19G00111)

Vigente al: 22-3-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, nell'attuale quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalita' di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le piu' elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale;

Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con il predetto sistema, il raccordo con le disposizioni in materia di valutazione della presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre anche dei piu' idonei strumenti d'immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestivita' eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e

privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

- 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):
- a) definiti modalita' e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti presente articolo; ai fini dell' individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si le applicano norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede base dei seguenti criteri:
- 1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
- 2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;
- 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo' derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
- ((b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita' diversi settori di attivita', i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo codice dell'amministrazione digitale, di cui al legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di

citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per cybersicurezza nazionale, anche per le attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 144, 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. convertito, modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)).

2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIC, trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di soggetto a pubblicazione, fermo restando che а separatamente, comunicazione data, senza dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al presente comma.

- ((2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124)).
- 3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresi' i relativi termini e modalita' attuative, adottato su proposta del CIC:
- a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di comma 2-bis, notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza le attivita' demandate al Nucleo per la cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la regolarita' sicurezza e la all'articolo di telecomunicazione di cui 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 ovvero al Ministero dello sviluppo economico, 82,

effettuate da un soggetto privato; ((11))

- b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, relative:
- 1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;
 - 1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;
- 2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
 - alla protezione fisica e logica e dei dati;
 - 4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;
- 5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del servizio;
 - 6) al monitoraggio, test e controllo;
 - 7) alla formazione e consapevolezza;
- 8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.
- 4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. ((11))
- 4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresi' trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
- 4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
- 5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza almeno biennale.
- 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:
- a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione di impiego. L'obbligo di comunicazione di all'ambito cui presente lettera e' efficace a decorrere dal trentesimo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, di quindici giorni, una sola volta, particolare complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, effettuato la hanno comunicazione possono proseguire procedura di affidamento. In relazione alla specificita' forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, medesime modalita' previsti e i medesimi termini dai periodi attraverso la comunicazione ai Centri propri valutazione accreditati per le attivita' di cui al presente ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture servizi ICT destinate alle reti, beni, sistemi e ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento attivita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati; (11)

- b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN limitatamente agli ambiti di specifica competenza, valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla lettera del presente comma, sostenendone gli oneri; ilCVCN segnala mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della cui alla lettera a); (11)
- c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo codice dell'Amministrazione digitale di cui al legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui svolgono attivita' di ispezione e verifica medesimo comma, relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi e' effettuato in conformita' previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello nell'ambito Stato, le attivita' di ispezione e verifica sono svolte, delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza. (11)
- 7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
- a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
- b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie di verifica e di test e svolge le

attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CIC, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni. Con decreto sono altresi' stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il predetti laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i Centri valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della di cui al comma 6, lettera a), anche la fine di assicurare coordinamento delle rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di condizioni e livelli di rischio;

- c) elabora e adotta, previo conforme avviso ((del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131)), schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
- 8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
- a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, a), autorita' nazionale competente NIS) di cui all'articolo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
 - 9. Salvo che il fatto costituisca reato:
- a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a

euro 1.200.000;

- b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
- c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
- d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
- e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o in assenza del superamento dei test imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
- f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
- g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; (11)
- h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.
- 10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacita' ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.
- Chiunque, allo scopo di ostacolare 0 l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,".
 - 12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle violazioni e

- per l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma.(11)
- 13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo puo' costituire causa di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile.
- 15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero la sicurezza e la regolarita' servizi dell'interno per dei telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. *((11))*
- 16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (11)
- 17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
- «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;(11)
- b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:
- «, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».
- 18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro 3.200.000

per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

dei coordina 19-bis. Il Presidente del Consiglio ministri coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione attivita' svolte. ((11))

19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo e' acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica e' da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 6, lettera a)) che nel presente decreto-legge ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 2

Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri ((11))

1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalita' necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, un contingente massimo di settantasette unita' di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. ((11))

- 2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unita' personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, posizione di comando, di personale che non risulti impiegato compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unita', conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. *((11))*
- 3. Per 10 svolgimento delle funzioni in di materia la Presidenza del Consiglio e' digitalizzazione, dei ministri autorizzata ad assumere con contratti di lavoro indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. ((11))
- 4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma, di non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione previsto fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare comprovata specializzazione in materia informatica. ((11))
- 5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare anche in deroga

all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilita' da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalita' semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 6, lettera a)) che nel presente decreto-legge ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 3

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G

- 1. I soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalita' e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori ((dei predetti)) beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera b). (11)
- 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 2021, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2021, N. 109)).
- 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 2021, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2021, N. 109)). (11)

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, ha disposto (con l'art. 16, comma 9, lettera c)) che la modifica di cui al comma 1 e l'abrogazione di cui al comma 3 del presente articolo decorrono dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera a) dell'art. 16, comma 9 del suindicato decreto-legge.

Art. 4

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 133))

Art. 4-bis

(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di

rilevanza strategica).

- 1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
- al comma 1, alinea, la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";
 - 2) al comma 1, lettera b):
- 2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni";
- 2.2) le parole: "il mutamento" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica";
- 2.3) dopo le parole: "di vincoli che ne condizionino l'impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali";
 - 3) al comma 2:
- 3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni";
- 3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,";
- 3.3) dopo le parole: "risultante dalla delibera" sono inserite le seguenti: ", dall'atto";
 - 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
- "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti circostanze:
- a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
- b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali";
 - 5) al comma 4:
- 5.1) al primo periodo, le parole: "o sull'atto" sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione";
- 5.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
- 5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
- 5.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a soggetti terzi";
- 5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni

previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";

- 5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,";
 - 6) al comma 5:
- 6.1) al secondo periodo, le parole: "prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento";
- 6.2) al secondo periodo, le parole: "3 per cento," sono soppresse;
- 6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento e 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento e 50 per cento";
- 6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo";
- 6.5) al terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita
 dalla seguente: "quarantacinque";
- 6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
- 6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e richieste istruttorie a soggetti terzi";
- 6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";
- 6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
- 6.10) al decimo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovra' cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
- 6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la vendita
 delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
- 6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
 - b) all'articolo 1-bis:
 - 1) al comma 2, primo periodo:
- 1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle seguenti:
 "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,";

- 1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,";
- 1.3) le parole: "sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis";
 - 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
- "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione";
 - 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- "3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis";
 - 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
- "3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri l'eventuale veto ovvero l'imposizione di prescrizioni o condizioni. Oualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo' prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessita'. poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, speciali si intendono non esercitati. Qualora si necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro venti giorni. Le richieste di informazioni il termine di richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre ricevimento delle informazioni o degli elementi che la Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del nel caso in cui l'impresa notificante l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione

anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore"; (11)

- c) all'articolo 2:
 - 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i Ministri competenti per settore, adottati, anche all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. individuati le reti e gli impianti, ivi compresi necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, trasporti e delle comunicazioni, nonche' tipologia di la operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno tre anni";
 - il comma 1-bis e' abrogato;
 - 3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

"1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio sicurezza alla funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del settori di cui all'articolo 4, paragrafo articolo, nei regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni";

- 4) al comma 2, primo periodo:
- 4.1) le parole: "adottato da una societa'" sono sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa";
 - 4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse;
- 4.3) le parole: "il mutamento dell'oggetto sociale" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto sociale";
- 4.4) le parole: "dalla societa' stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa";
 - 5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
- "2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, notificato, entro dieci giorni e comunque prima che νi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 332, decreto-legge 31 maggio 1994, n. convertito, modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; (11)
 - 6) al comma 3:
- 6.1) la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";
- 6.2) le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";
 - 7) al comma 4:
- 7.1) al primo periodo, le parole: "la notifica di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis";
- 7.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
- 7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";
- 7.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a soggetti terzi";

- 7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";
- 7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2 e al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma";
 - 8) al comma 5:
 - 8.1) il terzo periodo e' soppresso;
- 8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio";
 - 9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
- "5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto esterno all'Unione europea' si intende:
- a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
- b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);
- c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto";
 - 10) al comma 6:
- 10.1) al primo periodo, la parola: "quindici" e' sostituita
 dalla seguente: "quarantacinque" e la parola: "contestualmente" e'
 sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";
- 10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste

istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";

- 10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovra' cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
- 10.4) al nono periodo, dopo le parole: "ordina la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
- 10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";
- 10.6) all'ultimo periodo, le parole: "la circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze:
- a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
- b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali";
- 11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate con i decreti";
- d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
- Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere parere un relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle

periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il

osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea e' successivo osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri formulare osservazioni in relazione a un procedimento in sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita' esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.

- 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
- 3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; (11)

e) all'articolo 3:

- 1) al comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le parole: "e dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter";
 - 2) al comma 2:
- 2.1) al primo periodo, le parole: "e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto";
- 2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei regolamenti" sono soppresse.

- 2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
- 3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione distribuzione all'ingrosso di dispositivi medico-chirurgici e di protezione individuale.
- 3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, *((fino al 31 dicembre 2022))*:
- a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per della titolarita', effetto modifiche del controllo della 0 disponibilita' di detti attivi o il della cambiamento loro destinazione;
- b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di

esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;

- c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.
- 3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi ((fino al 31 dicembre 2022)) si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni, rilevanti fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del ((31 dicembre 2022)), gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal garantita articolo 2, non sia adeguatamente sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 6, lettera a)) che nel presente decreto-legge ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 5

Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica

- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita' di reti, ((sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)), puo' comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.
- ((1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1)).

Art. 6

Copertura finanziaria

- 1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
- a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a dall'anno 2020; ((11))
- b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico. ((11))
- b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 6,

lettera a)) che nel presente decreto-legge ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addi' 21 settembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Guerini, Ministro della difesa

Lamorgese, Ministro dell'interno

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Pisano, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede